



## PAN FITOFARMACI IN PUGLIA: LA REGIONE SI RAVVEDE E RIPRISTINA LE PRECEDENTI DISPOSIZIONI SULLE DOCENZE AI CORSI.

**Bari, 29 dicembre 2016.** Brusca, quanto positiva, retromarcia della Regione Puglia sulle regole relative alle docenze ai corsi per l'utilizzo dei fitofarmaci.

Con la Delibera n. 1301 dell'agosto 2016 la Regione Puglia aveva modificato le disposizioni della precedente deliberazione n. 627/2015 relativamente alle qualifiche dei docenti dei corsi finalizzati al rilascio ed all'aggiornamento del certificato di abilitazione all'acquisto di fitofarmaci; la vecchia Delibera n. 627/2015 prevedeva che per svolgere le docenze fosse necessario il possesso di un "idoneo titolo di studio" in discipline agrarie e forestali, biologiche, naturali, ambientali, mediche ed una adeguata preparazione professionale e competenza, in relazione alle materie di insegnamento; pertanto anche un soggetto solo diplomato in agraria, ma con una coerente e dimostrata esperienza nel settore poteva svolgere validamente questa attività.

Con la Delibera n. 1301, dell'agosto 2016, la Regione ha invece previsto una significativa limitazione, consentendo la docenza solo a soggetti laureati e perciò escludendo tutti i diplomati, indipendentemente dal *curriculum* professionale maturato.

A seguito del pronto intervento della Federazione regionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati della Puglia, in collaborazione con l'analogo organismo regionale dell'Albo dei Periti agrari; la Regione ha ritenuto doveroso sostanzialmente ripristinare la precedente versione della disposizione, a ciò provvedendovi con la Delibera n. 1981 del 5 dicembre 2016 (*pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia del 27 dicembre 2016*), che così stabilisce:

*"...di approvare la modifica dei requisiti dei docenti delle discipline di carattere agronomico previsti dalla DGR n. 1301 del 10/8/2016, secondo quanto di seguito specificato:*

- *i docenti delle discipline di carattere agronomico devono essere soggetti in possesso di laurea riguardante esclusivamente le discipline agrarie, forestali o agro-ambientali, **di diploma di agrotecnico, di agrotecnico laureato, di perito agrario e di perito agrario laureato, con specifica e documentata conoscenza delle discipline di carattere agronomico contenute nell'elenco 1 della DGR n. 627 del 30/3/2015.**"*

in tal modo valorizzando non solo il titolo di studio -*cosa certamente importante*- ma anche il livello di concreta esperienza e professionalità da ciascuno acquisita.

L'evidente improprietà contenuta nella DGR (*non esiste un "diploma di agrotecnico laureato", essendo quello il titolo professionale che compete ai laureati iscritti nell'Albo*) non cambia la soddisfazione per il positivo risultato raggiunto.

[Scarica la Delibera n. 1981 del dicembre 2016.](#)